

DM 19/02/1994

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1994 (in Gazz. Uff., 7 aprile, n. 80). -- Attuazione delle direttive 89/360, 91/499 e 91/687 CEE che modificano la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

Preambolo

Il Ministro della sanità: Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria dell'8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Viste le direttive 89/360, 91/499 e 91/687 CEE, relative ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; In applicazione dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta:

Articolo 1

Art. 1. 1. Alla legge 3 aprile 1976, n. 397, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230; a) all'art. 3, lettera c), punto 2, sono soppresses le parole <<da peste suina>>; b) all'art. 3, dopo la lettera j), è aggiunta la lettera k) con il seguente testo: <<gli animali della specie suina non devono provenire da una azienda o da una regione in cui siano applicate misure restrittive nei riguardi della peste suina classica ai sensi del decreto 18 ottobre 1991, n. 427>>; c) all'art. 7, comma 2, le parole <<suini di peso superiore a 25 chilogrammi>> sono sostituite dalle parole <<suini riproduttori di età superiore a quattro mesi>>.

Articolo 2

Art. 2. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230: a) all'art. 1, comma 1, lettera i), punto 2), sono soppresses le parole <<di peste suina>>; b) all'art. 1, comma 2), sono abrogate le lettere o), p) e q); c) è abrogato l'art. 4.

Articolo 3

Art. 3. 1. Agli allegati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230: a) il testo dell'allegato A, punto II-A, lettera c), sottolettera ii), è sostituito dal seguente: <<ii) sono controllati annualmente per stabilire l'assenza di brucellosi mediante tre prove dell'anello, oppure tre saggi ELISA su latte, effettuati ad intervalli di almeno tre mesi o mediante due prove dell'anello, o due saggi ELISA sul latte, effettuati ad intervalli di almeno tre mesi ed una prova sierologica (prova di sieroagglutinazione, prova all'antigene di brucella tamponato, prova di plasmoagglutinazione o saggio singolo ELISA su sangue) effettuata non meno di sei settimane dopo la seconda prova dell'anello od il secondo saggio ELISA sul latte. Se non vengono effettuate le prove dell'anello o il saggio ELISA sul latte, si devono effettuare ogni anno due prove sierologiche (prova di sieroagglutinazione, prova dell'anello di latte su plasma sanguigno, prova di microagglutinazione o saggio singolo ELISA su sangue) ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi. Se in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in cui tutti gli allevamenti bovini sono sottoposti ad operazioni ufficiali di lotta contro la brucellosi la percentuale degli allevamenti di bovini infetti non supera l'1%, è sufficiente effettuare ogni anno due prove dell'anello o due saggi ELISA su latte ad intervalli di almeno tre mesi, oppure una prova sierologica (prova di sieroagglutinazione, prova all'antigene di brucella tamponato, prova di plasmoagglutinazione o saggio singolo ELISA su sangue). In caso di controllo mediante prove dell'anello sulle cisterne gli esami di cui ai commi precedenti devono essere raddoppiati e gli intervalli tra le prove devono essere ridotti della metà;>>; b) al titolo dell'allegato G capitolo II sono aggiunte le seguenti parole <<e della brucellosi bovina>>; c) all'allegato G, il punto C è così sostituito: <<C. Saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la ricerca della leucosi bovina enzootica e della brucellosi bovina. 1. Per procedere al saggio ELISA occorrono le attrezzature ed i reattivi qui indicati: a) micropiastre, cuvette o qualsiasi altro recipiente per la fase solida; b) l'antigene è fissato sulla fase solida con o senza l'ausilio di anticorpi leganti policlonali o monoclonali. Se la fase solida è rivestita direttamente dall'antigene, tutti i campioni in esame che presentano reazione positiva devono essere riesaminati facendo riferimento all'antigene di controllo nel caso dell'EBL. L'antigene di controllo dovrebbe essere identico all'antigene in questione, fatta eccezione per gli antigeni del virus della leucosi bovina. Se gli anticorpi leganti sono distribuiti sulla fase solida, gli anticorpi non devono reagire ad antigeni diversi da quelli del virus della leucosi bovina; c) il fluido biologico da esaminare; d) controlli positivi e controlli negativi corrispondenti; e) il coniugato; f) un substrato adatto all'enzima impiegato; g) una soluzione di arresto, se necessario; h) soluzioni per la diluizione dei campioni per la preparazione dei reattivi e per il lavaggio; i) un sistema di lettura corrispondente al substrato impiegato. 2. Standardizzazione e sensibilità della prova: a) Per la leucosi bovina enzootica la sensibilità del saggio ELISA deve essere di

livello tale che il siero E4 risulti positivo quando è diluito 10 volte (campioni di siero) o 250 volte (campioni di latte più della diluizione ottenuta da singoli campioni presi congiuntamente). Nelle prove in cui i campioni (siero e latte) sono esaminati individualmente, il siero E4 diluito nella proporzione di 1:10 (nel siero negativo) o di 1:250 (nel latte negativo) deve presentare una reazione positiva quando è esaminato in una diluizione di prova uguale a quella impiegata per le prove individuali. Gli istituti ufficiali indicati nel punto A.2 sono responsabili del controllo di qualità del metodo ELISA, in particolare per determinare per ogni lotto di produzione, il numero di campioni da mettere in comune in funzione del titolo ottenuto per il siero E4. Il siero E4 è fornito dal laboratorio veterinario nazionale di Copenaghen. b) Per la brucellosi: 1) i campioni di latte sfuso vengono classificati negativi se danno una reazione inferiore al 50% di quella data da una diluizione: 1:10.000 del secondo siero standard internazionale della brucellosi diluito in latte negativo; 2) i campioni singoli di siero vengono classificati negativi se danno una reazione inferiore al 10% di quella data da una diluizione di 1:200 del secondo siero standard internazionale della brucellosi diluito in soluzione salina o qualsiasi altra soluzione riconosciuta secondo la procedura prevista all'art. 12 previo parere del comitato scientifico veterinario. Gli standard ELISA della brucellosi devono essere quelli specificati nell'allegato C, punti A.1 e A.2 (da usare alle diluizioni indicate sull'etichetta). 3. Condizioni di impiego del saggio ELISA per la ricerca della leucosi bovina enzootica e della brucellosi bovina: Il metodo ELISA può essere utilizzato su un campione di latte o di siero prelevato dal latte proveniente da un'azienda in cui almeno il 30% delle vacche da latte sono in lattazione. In caso di ricorso alla facoltà precitata devono essere prese misure per assicurare una corrispondenza tra i campioni prelevati e gli animali da cui provengono il latte o i sieri esaminati. In caso di risultato positivo su uno dei campioni, sono applicabili le disposizioni previste nell'allegato A, capitolo II, punto A.1 c) i) per quanto concerne la brucellosi bovina e nel presente all'allegato, capitolo 1, punto A.1 per quanto concerne la EBL.>>; d) all'allegato F, modello I, al punto V, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente: <<e) -- sono stati mantenuti negli ultimi dodici mesi (5) o, se di età inferiore a dodici mesi (5), dalla nascita, in un allevamento indenne dalla leucosi bovina enzootica (2) (11), -- hanno reagito negativamente entro il termine prescritto di trenta giorni (5) ad un esame individuale (2) per la ricerca della leucosi bovina enzootica (2), (11), -- sono destinati all'ingrasso (11)>>. La nota a piè di pagina (11) è sostituita dalla nota seguente: <<(11) questa eccezione è consentita solo per i bovini di età inferiore a trenta mesi destinati all'ingrasso, semprechè gli animali: -- provengano da un allevamento in cui nessun caso di leucosi bovina enzootica sia stato notificato e confermato negli ultimi due anni; -- rechino un contrassegno distintivo e siano sottoposti ad un controllo particolare nel Paese di destinazione>>; e) all'allegato F, modello III, punto V, è soppressa la lettera c) e le lettere d), e), f) e g), diventano rispettivamente c), d) ed f).

Articolo 4

Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.